

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**– SEDE DI ROMA –**

**RICORSO**

**PER**

**Mandalis Lorenzo** c.f. MNDLNZ89H17E625J nato a Livorno il 17/06/1989 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Americo (cf: MRCFNC77C14D643F email: [francescoamerico@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescoamerico@ordineavvocatiroma.org) - fax 0696708512) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 69, come da mandato in calce al presente atto, propone ricorso

*- ricorrente -*

**CONTRO**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

**Commissione giudicatrice del concorso** di cui al Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Ministero dell'Istruzione in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

**Commissione Nazionale** di cui al D.M. 9 novembre 2021, in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**Comitato scientifico** di cui allo stesso Bando in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

**Ufficio Scolastico Regionale della Toscana** in persona del legale rappresentante pro tempore.

*resistenti*

nonché nei confronti di

- *La Ruffa Alessandra* Via Umberto I, 11 - 89861 Tropea (VV)
- *Liberatori Davide* Piazza Irnerio 11/B - 00165 Roma (RM)

*controinteressati*

*per annullamento previa sospensiva*

1. del provvedimento di non ammissione del ricorrente al colloquio e di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame adottati per la prova di concorso del ricorrente per la classe di concorso A012 – Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23; nonché dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta del ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione reso noto alla ricorrente al termine della prova scritta - 28.03.2022; nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione del ricorrente.
2. della **graduatoria/elenco** degli ammessi alla prova successiva orale, per la classe di concorso **A012 – Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado** di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale;
3. nonché dello **stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso** e della **determinazione di valutazione della prova sostenuta dal ricorrente** e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 68 che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alla Domanda n 9 del Quiz somministrato al ricorrente, nonostante, la risposta fornita dal ricorrente debba considerarsi giusta.
4. nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, ivi compresi ove occorra dei **Verbali atti e provvedimenti di estremi sconosciuti nella parte in cui contengono e dispongono la valutazione e attribuzione di punteggio alla prova** con particolare riferimento alle suddette domande del Quiz somministrato al ricorrente, nella parte in cui hanno determinato il mancato superamento e la Commissione non abbia riesaminato l'intero procedimento, verificando la correttezza o meno di tutte le domande/quiz somministrate;
5. nonché per l'annullamento del **Bando** D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue o che non contenevano alcuna risposta corretta, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui

escludono il ricorrente nonostante la domanda n. 9 abbia una risposta errata (quella indicata dal Ministero) ovvero almeno più di una risposta esatta, senza aver riesaminato l'intera procedura;

6. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i **provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati**, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i **criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione**, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione;
7. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento del quesito n.9, nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre;
8. nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive;
9. nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando; nonché ove necessario e per quanto successivamente lesivo il decreto ministeriale **20 aprile 2020, n. 201**, recante *“Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*; RAVVISATA la necessità di procedere alla revisione del citato decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge 25 maggio 2021, n.73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali; nonché del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado; l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante *«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 13 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;*

10. nonché **il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022**: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»;
11. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

#### **PREMESSE IN FATTO**

1. Il ricorrente, essendo in possesso dei requisiti, ha partecipato alla prova scritta del concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione D.D. n. 499/2020 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 - «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».
2. Il medesimo ha svolto la prova per la classe di concorso A012 ed all'esito ha ottenuto punti 68; quindi SOLTANTO per UNA RISPOSTA ERRATA si è visto escludere e non ha raggiunto la soglia minima stabilita in punti 70 (per ogni domanda corretta venivano assegnati 2 punti).
3. **Ci sembra necessario affrontare ora il primo e principale, per il suo rilievo assorbente, argomento che costituisce il pilastro fondante del presente ricorso.** L'esclusione è ingiusta in quanto, come meglio vedremo in seguito, la risposta individuata dal Ministero come corretta in realtà risulta errata o quantomeno la

domanda prevede più di una risposta esatta ivi compresa quella fornita dal ricorrente.

#### DOMANDA 9:

Qual era la funzione dei questori nell'antica Repubblica romana?

a	I questori erano quattro e si occupavano dei lavori pubblici, come la costruzione di strade, ponti e acquedotti, e la manutenzione degli edifici pubblici	
*b	I questori erano otto e amministravano il denaro pubblico	
c	I questori erano due e amministravano la giustizia	X
d	I questori erano due e comandavano l'esercito	

4. Tale affermazione è avvalorata dal parere *pro veritate* espresso su richiesta del ricorrente Lorenzo Mandalis, dal prof. Aldo Petrucci – Professore Ordinario di Storia del diritto romano, Istituzioni di diritto romano e Fondamenti del diritto europeo nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa - che qui di seguito si trascrive integralmente e che comunque si produce in allegato al presente ricorso:

*«Nella mia qualità di Professore Ordinario di Storia del diritto romano, Istituzioni del diritto romano e Fondamenti del diritto europeo nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, sono chiamato ad esprimere un parere in merito alla domanda 39 (rectius nel parere viene indicato, per mero errore materiale, come: "la domanda n.39" dovendosi invece intendere: "domanda n.9") del "Concorso Ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado bandito con D.D. n.499 del 21 aprile 2020 come modificato dal D.D. n.23 del 5 gennaio 2022", Classe di concorso A012, SARDEGNA (rectius nel parere viene indicato, per mero errore materiale, come: "SARDEGNA" dovendosi invece intendere: "TOSCANA"), prova del 28 marzo, turno 2 pomeridiano, la quale poneva ai candidati il quesito [sopra riportato]*

*Anzitutto in relazione alla formulazione temporalmente ambigua della domanda, nella quale si impiega la locuzione "nell'antica Repubblica romana", preme sottolineare, in effetti, che l'unica partizione univocamente accreditata dei circa tredici secoli di storia costituzionale romana, che vanno dalla metà dell'VIII secolo a.C. alla metà del VI secolo d.C., è quella che guarda alla successione nel*

*tempo delle forme di governo e che non ammette, per conservare detta univocità, ulteriori partizioni interne. Convenzione unanimemente accettata è, infatti, quella di suddividere la storia romana nei seguenti periodi di riferimento: quello del Regno o Monarchia, dalla data mitica della fondazione di Roma nel 753 a.C., all'anno 509 a.C., cioè, in ultima analisi, alla cacciata dell'ultimo Re dei Tarquini; quello della Repubblica, che si estende dall'anno 509 a.C. al culmine dell'ascesa augustea, che alcuni individuano seguendo la logica della supremazia militare, nell'anno 31 a.C., altri invece nel 23 a.C., per effetto dell'acquisizione dell'imperium maius et infinitum, protetto dall'intercessio collegarum e spazialmente non limitato né dal pomerio né dalla distinzione tra province senatorie e imperiali; poi, ancora, quello dell'Impero, a sua volta suddivisibile in Principato e Dominato che, in ogni caso, non pertiene al sopra esposto quesito.*

*Rispetto ad una magistratura come quella dei questori, che più volte nell'arco repubblicano di storia romana muta assetto, numero, funzioni e distribuzione delle stesse all'interno del collegio, sarebbe stato auspicabile indicare una cornice temporale precisa alla quale ancorare la valutazione del dato sostanziale e quantitativo e non limitarsi a fornire ai candidati una contestualizzazione assolutamente approssimativa, oltretutto storiograficamente poco coerente da un punto di vista terminologico. Cosa si debba intendere per antica Repubblica romana, sarebbe, infatti, il vero quesito a cui rispondere. E, a dir del vero, pur se al posto dell'insignificante antica, la domanda 39 (anche qui da intendersi domanda n.9; ndr) avesse recato una terminologia più coerente e diffusa a livello storiografico, quale "prima repubblica" o "proto-repubblica", il compito interpretativo non ne sarebbe comunque risultato attenuato e avrebbe finito in ogni caso per condizionare la soluzione della questione funzionale. Prima repubblica o proto-repubblica, a cui incorrettamente potrebbe forse ammiccare quell'antica è del resto terminologia usata da taluni per riferirsi ai tumultuosi primordi di questo regime costituzionale, in un lasso di tempo che va dal primo manifestarsi del potere consolare, che include la rivoluzione plebea e si conclude, poi, con la prima forma di pacificazione sociale: con, cioè, quel presunto concordato tra i due ordini, patrizio e plebeo, perfezionato dall'approvazione delle Leges Valeriae Horatiae nel 449 a.C.; da altri, invece, è locuzione impiegata per descrivere un arco temporale più ampio, concluso soltanto dalla definitiva stabilizzazione costituzionale, nella stagione matura della repubblica romana e, dunque, da quel 287 a.C., in cui la pacificazione politica tra le classi, sancita dall'equiparazione tra legge e plebiscito, fu suggellata dal dettato della famigerata Lex Hortensia.*

*Il nome di quaestores, che evidentemente riprende etimologicamente il sostantivo quaestio e il vero quaerere, il quale a propria volta rinvia all'atto di ricercare le prove e di comprovare la colpevolezza, allude alla funzione originaria di questi magistrati in età monarchica, come ausiliari del Re e in connessione alla repressione dell'omicidio.*

*Con queste funzioni e in qualità di ausiliari dei consoli dovettero, per ciò che è dato apprendere dall'Enchiridion di Pomponio, tradito in Digesto 1.2.2.23, trasmigrare nel testo delle XII Tavole, dove ancora erano appellati come quaestores parricidii, in quanto, tramanda Festo, 310 v. e 247 v., erano soliti crearsi per perseguire reati capitali, non solo l'omicidio, ma pure la perduellio, secondo l'opinione di Livio, in Ab Urb. 2.41.11. **E i questori furono due, con ogni probabilità, fino al 421 a.C., quando poi, narra lo Storico augusteo (Liv. 4.43.3-4), oltre a quelli già istituiti, ne vennero aggiunti altri due di supporto ai consoli nel comando degli eserciti. In sostanza, si dovrebbe dire che, in quella che la dottrina maggioritaria identifica come la prima età repubblicana, due questori si occuparono dell'amministrazione della giustizia criminale e due furono, in ogni caso non prima del 447 a.C (almeno stando a quanto riferito da Tac.***

11.22), aggiunti a questi con funzioni legate al comando degli eserciti. Una funzione, dunque, che, a prescindere dalla questione numerica, interseca, all'evidenza, le risposte c) e d) ma non, in questa fase storica, la supposta corretta risposta b).

Fu poi, a seguire la pregevole e direi unanimemente condivisa Storia della costituzione romana del De Martino (Vol I, p. 287 s.), proprio in connessione alle loro funzioni militari e a quelle legate alle confische ed alla riscossione delle multe irrogate nei processi, che cominciarono a depositare queste ultime ed i bottini di guerra nelle casse dell'erario, assumendone sul finire del V secolo a.C, il controllo e la custodia, mai, invece, come la risposta b) sembrerebbe suggerire, l'amministrazione autonoma.

I questori, per altro, furon otto, secondo la più precisa scansione temporale offertaci da Giovanni Lido a partire dal consolato di M. Atilius Regulus e L. Iulius Libo, cioè solo dal 267 a.C, ovvero in piena e matura, non prima né tantomeno antica, età repubblicana, mai comunque tutti deputati alla custodia dell'Erario, ma due onerati di questa incombenza, due assistenti dei consoli nelle campagne militari e quattro incaricati della vigilanza costiera dell'allestimento della flotta»

Il presente parere pro veritate viene rilasciato in carta libera, per le finalità consentite dalla legge, a richiesta del Dott. Lorenzo Mandalis, nato a Livorno (LI), il 17/06/1989, ivi residente in via L. Cambini n.56.

5. In base al decreto dipartimentale n. 23 del 05.02.2022:

«4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

6. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

7. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. E' fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

8. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

9. La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali. 10. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100».

6. Quanto alla correzione e superamento della prova d'esame, la stessa è stata realizzata con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. Anche la correzione degli elaborati, da parte delle Commissioni Esaminatrici incaricate è avvenuta con le medesime modalità ed utilizzando strumenti digitali.

7. Come abbiamo già rilevato, la domanda n. 9 era mal formulata e/o comunque ambigua; inoltre come evidenziato dal parere sopra richiamato, la risposta corretta sarebbe la c) e d) - fornita dal ricorrente - e non la b) indicata dal Ministero come unica risposta corretta; quindi l'esclusione del ricorrente deve ritenersi illegittima in quanto assunta in palese violazione della normativa primaria in base alla quale "Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta".

8. Questo ecc.mo Collegio, con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020 ha già affrontato questione simile affermando che : *«considerata la rilevanza della questione con riferimento all'interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all'uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti; ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell'ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l'uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati»*.

9. Il ricorrente, dopo aver proposto apposita segnalazione alla Amministrazione chiamata in causa e non aver ricevuto alcun riscontro, propone il presente ricorso per chiedere che sia ordinato il riesame della sua posizione. Anzitutto è contestata la mancata assegnazione del punteggio in relazione alla domanda n. 9.

10. E' utile ricostruire l'iter normativo che ha disciplinato la suddetta procedura concorsuale. Come noto detta procedura è stata bandita con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 21 aprile 2020 n. 499 e poi, fatta eccezione per le classi di concorso relative a materie scientifiche, è rimasta in attesa della prove d'esame per ben due anni. Nel frattempo la disciplina delle stesse prove concorsuali è stata via via modificata, anzitutto con l'inserimento di prove scritte a quiz. Infatti, il precedente Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 201/del 20 Aprile 2020 è stato modificato **dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, Ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10 del detto Decreto legge n. 73/2021 ha previsto l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **ma con prove da svolgersi secondo modalità semplificate (introducendo in sostanza le prove a quiz) che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina del concorso in tutti i**



**seguenti aspetti più significativi di un concorso: delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta** anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i **quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta**, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio

11. **Con un primo Decreto del n. 326 del 9 novembre 2021 il Ministero dell'Istruzione** ha così provveduto ad individuare le nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo Decreto sono state disciplinate le **modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione** della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

12. Più specificamente a norma dell'art. 4 del D.M. 326/2021 titolato "Prova scritta per i posti comuni e di sostegno" è previsto che " 1. *I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 11 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, distinta per classe di concorso e tipologia di posto.* 2. *La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*" Al successivo comma 3 lett. a) e lett. c) sempre dell'art. 4 si legge che "La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'articolo 8 del presente decreto, è composta da **cinquanta quesiti**, così ripartiti: a. per i posti comuni, **quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso**, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;" e "per i posti comuni e di sostegno, **cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento**".

13. Infine il comma 6 prevede che: "**Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.** Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti". Il successivo Articolo 6 (Valutazione delle prove e dei titoli) sempre del D.m. n.326/2021 dispone inoltre che "1. *Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.* 2. *La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 4 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.*" L'Articolo 7 (Predisposizione delle prove. Commissione nazionale) "1. *I quesiti delle prove di cui all'articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle*

discipline afferenti alla singola classe di concorso.” Una volta modificate le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, attraverso il successivo Decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 il Ministero ha aggiornato l’ormai superato Bando concorsuale di cui al Decreto 499/2020.

14. **Così, quanto alle prove scritte è stato ribadito all’Articolo 5 (Predispozione delle prove)** che “1. *Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.”.*

15. **Per finire vogliamo dare un cenno a quali siano state le conoscenze richieste ai candidati di questo concorso, affinché emerga l’ingiusta e illegittima esclusione del ricorrente che, ricordiamo, si è verificata a seguito di un quiz da ritenersi, alla luce delle diffuse argomentazioni esposte nell’autorevole parere prodotto, ambiguo nella sua formulazione e scorretto nel presumere come corretta una sola risposta.**

16. Per la valutazione della prova scritta, per la classe di concorso A012, i quesiti hanno riguardato la conoscenza della Lingua italiana, letteratura italiana, Storia, Storia antica, Storia dell’alto Medioevo, Storia del basso Medioevo, Storia dell’età moderna, Storia dell’età contemporanea: l’Ottocento, Storia dell’età contemporanea: novecento e tempo presente, Geografia.

## DIRITTO

**1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. Violazione della normativa primaria che ha disciplinato la procedura concorsuale. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITÀ DEI QUESITI.**

Si premette che per costante giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato ogni procedura selettiva deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

Con specifico riguardo alla scuola, poi, il Consiglio di Stato ha affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente ed altrettanto ha sempre ribadito anche la Corte costituzionale – da ultimo con la sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 - stabilendo che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio

L'esclusione del ricorrente è palesemente illegittima in quanto causata da un quiz la cui risposta individuata dal Ministero come corretta in realtà risulta palesemente errata; inoltre conteneva almeno due risposte esatte di cui una è quella fornita dal ricorrente. Ciò risulta inequivocabilmente - vale ribadirlo - dall'autorevole parere dell'esperto prodotto dal ricorrente in base al quale *« I questori, per altro, furon otto, secondo la più precisa scansione temporale offertaci da Giovanni Lido a partire dal consolato di M. Atilius Regulus e L. Iulius Libo, cioè solo dal 267 a.C, ovvero in piena e matura, non prima né tantomeno antica, età repubblicana, mai comunque tutti deputati alla custodia dell'Erario, ma due onerati di questa incombenza, due assistenti dei consoli nelle campagne militari e quattro incaricati della vigilanza costiera dell'allestimento della flotta »*

Come più volte ribadito sia da Codesto TAR sia dal Consiglio di Stato ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta ....Ex multis, si veda quanto più volte ribadito dal Consiglio di Stato a tal proposito: *«La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.»* (Consiglio di Stato, Sez. V, 17/06/2015, n. 3060)».

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare che:

*... affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua in modo da consentire l'univocità della risposta (Tar Campania, Napoli 17.02.2021 n 1040; Consiglio di Stato sez VI 13 settembre 2012 n. 4862). Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta.*

*Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei principi esposti, per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Consiglio di Stato VI sente n. 2673/2013), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.*

Ciò premesso, nella fattispecie risultano fondate le censure svolte con riferimento al quesito n. 30. Dalla lettura del quesito è rilevabile, in primo luogo, un'ambiguità nella stessa formulazione della domanda rispetto alle risposte proposte..... Se quindi si può convenire con l'Amministrazione circa l'esattezza della risposta individuata dalla Commissione, non si può però concludere per l'erroneità

*di quella data dal candidato.....La risposta indicata dall'amministrazione non poteva quindi essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione di considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze».*

Anche nel caso di specie, come chiaramente evidenziato dal parere dell'esperto nominato dal ricorrente e riportato nelle premesse in fatto, il quiz era formulato in modo ambiguo ed in ogni conteneva almeno due risposte corrette di cui una è quella individuata dal ricorrente.

La Commissione nazionale del Ministero dell'Istruzione, con riferimento ai quiz formulati per la classe A060 ha riconosciuto che due quesiti non contengono alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte. Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, sono stati riconosciuti a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Il medesimo parametro deve essere utilizzato nei confronti del ricorrente con conseguente riconoscimento di 2 punti per la domanda n.9 che gli consentirebbe di raggiungere la soglia di 70 per il passaggio alla fase successiva del concorso.

Anche il Consiglio di Stato relativamente alla natura dei quiz ha riconosciuto il diritto dei candidati ad essere ammessi alla prova successiva *«Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori (omissis) avrebbero potuto accedere al prosieguito delle prove concorsuali.(Ord. Emessa su ricorso r.g. n.9914/2011)».*

\*\*\*

## **II. Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità,**

Alcun limite derivante dalla discrezionalità tecnica della Commissione potrebbe impedire a codesto ccc.mo Giudicante di ripristinare lo stato di legalità.

### **Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3674 del 26.07.2008 ha avuto modo di ribadire che:**

*«l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorché gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta.*

*E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorché formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [...].*

*In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell'elevato numero di domande presentate.*

*Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali, effettivamente deputate a vagliarne le capacità. Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare».*

Quindi è evidente che non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (C.d.S., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060);

in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. ex plurimis, T.A.R. Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; T.A.R. Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; T.A.R. Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato una risposta errata - soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata - ritenendo però errata la risposta fornita dal ricorrente.

\*

In ogni caso, la scelta assunta dall'Amministrazione convenuta, risulterebbe certamente non conforme e quindi illegittima.

Strettamente connesso al criterio della funzionalità amministrativa risulta quello della professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (richiamato anche nella sent. Della Corte Cost. n. 293/2009). Sul punto sembra che la competenza "tecnica" rispetto allo svolgimento di una funzione rappresenti un'importante garanzia per entrambi i principi cui l'attività amministrativa deve informarsi: imparzialità e buon andamento. Il legame con quest'ultimo principio è infatti evidentemente rappresentato dal fatto che soltanto personale competente può assicurare che le funzioni siano svolte in modo efficiente e pienamente efficace.

Orbene, con riferimento al caso di specie, l'attuale ricorrente ha dimostrato di avere le conoscenze per accedere alla successiva fase del concorso dalla quale, ricordiamo, è stato ingiustamente e illegittimamente escluso per il presunto errore della domanda n. 9 come abbiamo ampiamente dimostrato.

Da tanto si deduce che la esclusione della ricorrente risulterebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento e della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti risulterebbe indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea, ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione (C. Cost n. 90 – 12 aprile 2012 e n. 30 del 23 febbraio

2012.

Ne consegue che provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono in palese contrasto anche con l'**art. 97 della Cost.**, attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2 d.lgs n. 75/2017.

La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino esclusivamente sulla legge e su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile.

Nel caso che ci occupa il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui interpreta in maniera errata e restrittiva le norme che disciplinano le procedure di stabilizzazione.

\*\*\*

### **III. Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par condicio, ingiustizia manifesta.**

Il provvedimento impugnato assunto nei confronti del ricorrente deve ritenersi altresì gravemente lesivo del diritto di partecipare in condizioni di parità alla procedura concorsuale (Art. 51, 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Cost).

In definitiva i provvedimenti impugnati, penalizzano ingiustamente il ricorrente a causa di un quiz palesemente errato per le ragioni già evidenziate.

Il diritto al lavoro di cui alla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: *"In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-02-2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, TryKhlib c. Ucraina, 38 – 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 cpc in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010).*

E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella

quale la CEDU era stata definita quale “norma interposta” nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice Amministrativo è tenuto a considerare gli effetti dell’art. 6, a mente del quale “ *L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali*”.

E così ha ben proseguito il Tar Lazio “ *Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 01 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull’Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all’entrata in vigore del Trattato, vi è l’adesione dell’Unione alla CEDU, con la modifica dell’art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento “mediato” alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell’art. 6, viceversa, secondo il comma 2 “ *l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*” e secondo il comma 3 “ *i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali*”. Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell’Unione, osserva il Collegio, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l’ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all’obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno” (così Tar Lazio, Sez II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).*

Il diritto al lavoro viene in rilievo come diritto sociale di libertà positiva, ovvero per utilizzare le prospettazioni di Massimo D’Antona – come “*un diritto di*”, il diritto di lavorare, ossia di accedere al lavoro e di mantenere il lavoro ottenuto senza subire l’interferenza abusiva o discriminatoria di poteri pubblici o privati”; ed ancora “*consiste piuttosto nella garanzia dell’uguaglianza (formale e sostanziale) delle persone rispetto al lavoro disponibile, un’uguaglianza che significa equilibrata concorrenza tra le persone e sicurezza rispetto ad abusi nel mercato del lavoro*”.

Orbene, il *modus operandi* assunto dall’amministrazione, viola il diritto alla sicurezza sociale. Con l’espressione sicurezza sociale si intende altresì l’insieme degli interventi

pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto ampiamente illustrato *"ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione [..]"*.

Risulta palese che i provvedimenti impugnati sancendo l'illegittima esclusione della ricorrente, sono destinati ad incidere sul tenore di vita della medesima relativamente alle possibilità di accesso ad un lavoro più stabile.

..ooOoo..

**IV. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 4877/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost.**

Per quanto dettagliatamente già ricostruito in fatto, l'esclusione del ricorrente per un solo quiz - peraltro somministrato in modo ambiguo e valutato in modo errato - dimostra che nella vicenda appaiono violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri prevista dall'articolo 8 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati, per cui, anzitutto con l'art. 12, intitolato "trasparenza amministrativa" si vuole che

*«1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le 18 modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove....» (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017 )».*

Rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, l'esclusione dalla selezione di chi ricorre SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE LEGITTIMA.

Il procedimento deve essere censurato anche per il fatto che non vi è traccia documentale della fase preliminare di predisposizione dei quesiti e neanche di un riesame completo della regolarità di tutti i quesiti.

La mancanza dei verbali relativi ad un riesame di tutti i quiz, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre.

L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e



assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale, il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale;

con la conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova" (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

..ooOoo..

### ISTANZA DI SOSPENSIVA

Considerata la rilevanza della questione con riferimento all'interesse del candidato, atteso il punteggio complessivo riportato e, conseguentemente, la non ammissione alla prova orale per mancato raggiungimento del punteggio minimo all'uopo richiesto, a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 2 punti; ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell'ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l'uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;

quanto al periculum in mora, alla luce del punteggio ottenuto dal ricorrente pari a 68 punti ed alla soglia di 70 prevista dal bando per accedere al colloquio appare evidente il danno grave e irreparabile che deriverebbe a chi ricorre dalla esclusione dal concorso; quindi si chiede la sospensione degli atti impugnati e **l'ammissione con riserva alla prova successiva.**

La necessità e l'urgenza si fondano anche sul particolare aggravio per il ricorrente che ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

Quanto al fumus boni iuris abbiamo diffusamente argomentato in relazione ai numerosi profili che hanno inficiato la regolarità e coerenza della prova. - Inoltre non possiamo che richiamare l'attenzione sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale, e richiede che nelle procedure ad evidenza pubblica venga favorita la massima partecipazione possibile evitando l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive; che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.

Quindi soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;

anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati; inoltre l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto.

Tutto ciò premesso,

PQM

- Si chiede all'ecc.mo Collegio:

- l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto, anche in accoglimento delle istanze avanzate, l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti impugnati con conseguente riconoscimento di 2 punti per la domanda n. 9 nonché l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale affinché sia consentito nelle more del giudizio il riesame della posizione.
- Con vittoria di spese da distrarsi in favore del legale che si dichiara fin da ora antistatario.

Roma, 25.05.2022

avv. Francesco Americo